



SERVIZIO SEGRETERIA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE

Con Delibera Consiliare n. 21 del 20/02/2006, e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/02/2006 al 12/03/2006, e che contro essa non sono stati presentati reclami o denunce, sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale:

Art. 16 – Composizione.

È stata cancellata la parte finale del comma 2) dove testualmente recitava:

“e non si siano candidati in alcuna lista partecipante alla consultazione amministrativa con la quale viene eletto il Sindaco a cui spetta tale nomina.”

per cui il nuovo testo approvato così integralmente recita:

ART. 16 – COMPOSIZIONE.

- 1.- La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di quattro e massimo di sei assessori.
- 2.- Un numero massimo di due Assessori potranno essere nominati tra cittadini non facenti parte del Consiglio. Tale nomina potrà avvenire solo se tali cittadini siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e in possesso dei requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa, da documentare con presentazione di apposito curriculum.
- 3.- Gli assessori esterni:
 - a) partecipano a pieno titolo alle sedute della Giunta;
 - b) partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, né proposte di delibere consiliari.
- 4.- Gli Assessori esterni non possono svolgere le funzioni di Vice Sindaco.
- 5.- Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
6. Nella Giunta si dovrà favorire la presenza di entrambi i sessi.



SERVIZIO SEGRETERIA

Art. 17 – Funzionamento

Il penultimo paragrafo del 1° comma ove testualmente recitava “*La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre membri*” viene sostituito dalle seguenti parole “***La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e purchè non inferiore a 3***”

per cui il nuovo testo approvato così integralmente recita:

Articolo 17 – FUNZIONAMENTO

1. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e purchè non inferiore a tre e a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi.
2. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, e su determinazione del Sindaco:
 - responsabili di servizi;
 - Consiglieri Comunali;
 - esperti e consulenti esterni.
3. Il Sindaco provvede alla revoca degli Assessori che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta. Tale revoca è disposta dal Sindaco decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
4. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Segretario Comunale e dal Sindaco, o da chi lo sostituisce a norma di legge.